



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 07/02/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI AL PERIODO DI CARNEVALE - ANNO 2018

Constatato che nel periodo di carnevale è l'utilizzo di bombolette spray, prodotti schiumogeni, uova, farina, talco e altre sostanze imbrattanti spruzzate o lanciate contro persone e veicoli sulla pubblica via così come lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, lo scoppio di petardi e altri artifici possono arrecare danni a cose e persone;

Ritenuto che tale comportamento, specialmente messo in atto da parte di minorenni, non è da ricondurre nell'ambito di normali scherzi e giochi che hanno luogo nel periodo di carnevale, ma sono da annoverare tra le azioni che arrecano disturbo e danni a persone e cose, tali da compromettere la vivibilità della comunità e la sicurezza della circolazione stradale;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti del caso al fine di prevenire danni a persone e/o cose che potrebbero verificarsi in conseguenza di tale comportamento;

Ritenuto opportuno procedere alla adozione di un provvedimento amministrativo atto ad interdire l'utilizzo in pubblico di tali prodotti al fine di salvaguardare il pubblico decoro e la pulizia dei luoghi pubblici;

Ravvisata la necessità di mantenere il decoro della città e di evitare per l'Amministrazione oneri finanziari aggiuntivi connessi ad una più ingente e cospicua pulizia delle strade cittadine;

Ritenuto infine di addebitare alle persone che provocano danni al patrimonio comunale le spese di ripristino dello stesso, non escludendo le possibili azioni penali nei loro confronti;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 (ex art.16) e successive modifiche ed integrazioni al sistema penale;

Visto l'art. 15 comma 1 lettera f) del Codice della Strada;

Visto l'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di sanzioni amministrative;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE dal 10 febbraio al 18 febbraio 2018:

- 1) il divieto in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, dell'utilizzo di bombolette spray, prodotti schiumogeni, uova, farina, talco e altre sostanze imbrattanti spruzzate o lanciate contro persone e veicoli sulla pubblica via così come lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, lo scoppio di petardi e altri artifici che possano arrecare danni a cose e persone;
- 2) il divieto di utilizzare, **ad eccezione di coriandoli e stelle filanti**, pistole ad acqua, petardi, cartucce o altri artifici e qualsiasi altra sostanza o strumento che possa imbrattare le persone arrecando danno o molestia, insudiciando e rovinando il suolo ed i beni esposti al pubblico.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi.

L'omissione di tali adempimenti costituisce nuova violazione alla presente ordinanza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma secondo e art. 20 comma terzo della Legge 689/1981, sarà disposto il sequestro delle cose destinate o utilizzate a commettere la violazione al presente dispositivo.

Gli uffici comunali sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi direttamente o tramite società da loro individuate, se ritenuto necessario e a proporre querela nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 così come integrato dalla Legge 116/2003, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale sono incaricati dell'attuazione della presente ordinanza, anche individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano violato il presente dispositivo.



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tar Lombardia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

La presente Ordinanza, pubblicata all'albo Pretorio e resa nota al pubblico con la pubblicazione sul sito comunale e attraverso i mezzi di informazione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Pellicini;1;2621979